

della legge del giugno 1865 si sono accresciute di numero, essendo diventate provinciali acque che prima appartenevano allo Stato. Tali pur sono infine le acque dei consorzi.

Queste acque, domanda l'onorevole Cavalletto, volete considerarle come acque di proprietà privata, per modo che se uno vada a pescare in un fiume provinciale, in un rivo comunale, in un canale consorziale, debba venire riguardato come un trasgressore, come colui che eserciti la pesca nelle acque di *proprietà privata*?

A me ed alla Commissione parve che questa osservazione meritasse di essere rilevata, ed è perciò che abbiamo formulato un articolo in proposito che ottenne già l'assenso dell'onorevole Cavalletto.

Quest'articolo per altro bisognerebbe incastrarlo in qualche altro punto della legge, dove importi fare la distinzione delle acque e mostrare che il legislatore si è occupato della questione.

L'articolo sarebbe formulato così: « Le provincie, i comuni e i consorzi di scoli o d'irrigazione, per le acque che loro appartengano, se vogliono riservarsi il diritto di pesca come privati proprietari, devono farne pubblica dichiarazione. In tal caso si applicherà a dette acque ciò che la presente legge dispone per le acque private.

« Senza la pubblica dichiarazione di riserva le acque comunali, provinciali e consorziali saranno considerate pubbliche, nel senso che la pesca vi sia libera sotto l'osservanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime. »

Questa proposta, secondo me e secondo l'onorevole Cavalletto, riempirebbe un vuoto in questa legge; bisognerebbe poi trovarle il posto, forse prima dell'articolo 17.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Faccio riflettere all'onorevole Varè che la votazione...

VARÈ. È fatta.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO... Scusi, non è fatta. La votazione sull'articolo aggiuntivo avrebbe luogo quante volte fosse conservata, col voto che deve ancor dare la Camera, la prima parte dell'articolo 16.

Ma se portate via, come vorrebbero gli onorevoli Indelli e Martini, la sanzione penale di garanzia delle acque private in comunicazione colle acque pubbliche, non diviene una vera inutilità l'articolo aggiuntivo? Dunque aspettate che la Camera accetti prima l'articolo senza attendere l'emendamento contrario.

Io ho visto che si è fatto un grande scalpore per mandare via questa prima parte, ammettendosi quasi che fosse interesse di amministrazione conservarla, mentre si tratta di stabilire un punto veramente con-

troverso nella giurisprudenza, per il quale si ritiene che non c'è nessuna garanzia per questa parte di proprietà, e di mettere in armonia l'articolo 1 di già votato col resto della legge. Ma se la Camera accettasse la proposta ultima dell'onorevole Indelli, l'altra promossa dall'onorevole Cavalletto non avrebbe più ragione di sussistere, appunto perchè non ci sarebbe più nessuna sanzione penale espressa in questa legge contro l'esercizio, non consentendolo il proprietario, della pesca nella proprietà privata.

Insisto perciò nel concetto di riservare l'esame dell'articolo aggiuntivo dopo la votazione dell'articolo 16.

VARÈ. (*Presidente della Giunta*) L'articolo 16, anzi mi pare che sia il 17, può passare e non passare; ma la distinzione fra acque pubbliche e private resterà sempre. E quando questa resti, noi vorremmo togliere un equivoco. Dopo che abbiamo nominato nell'articolo 1 acque di demanio pubblico ed acque del mare territoriale, noi siamo subito venuti alle acque di privata proprietà. Se non diciamo niente le acque provinciali e comunali saranno considerate, come sono, di proprietà privata; e cogli emendamenti che abbiamo fatti all'articolo precedente chi vi pescasse un pesce, pescherebbe un pesce privato. Se la provincia non se ne incarica, e non vuole proprio fare esercitare per conto proprio, o per mezzo di un impresario la piscicoltura e la pesca nelle sue acque, rendiamo la pesca libera anche nelle acque provinciali. E lo stesso si dica per le comunali e le consorziali.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta l'articolo proposto dall'onorevole Varè?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Dichiaro e ripeto che l'articolo proposto si può accettare quante volte passi l'articolo 16.

Col nuovo articolo si sottopone ad una condizione, ad un fatto l'applicabilità della sanzione penale. Ma se in questa legge non si stabilisse alcuna sanzione per la pesca nelle acque private, non si potrebbe farlo per le altre, che pur private sono, appartenenti ai consorzi, ai comuni, alle provincie.

Io ammetto che, ove la prima parte dell'articolo 16 non sarà votata, non si potrà temere che la sanzione possa sussistere per le acque degli accennati enti morali, e quindi riuscirà inutile il nuovo articolo proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Griffini, dopo le spiegazioni avute dalla Commissione persiste nella sua proposta, o la ritira?

GRIFFINI LUIGI. Se io potessi sapere che venisse accolto l'articolo della Commissione sostituito al mio e che ne contiene l'idea...